CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 5 (Convenzione)

Un Consiglio superiore, composto dei membri del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano e di un rappresentante per ciascuno degli altri Istituti sottoscritti determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'Amministrazione centrale e gli altri Istituti fondatori; fissa i periodi di convocazione; stabilisce le norme, i limiti e il riparto delle spese di amministrazione, secondo l'articolo precedente; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno, da sottoporsi alla sua approvazione dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano.

Il presidente della Cassa di risparmio di Milano, e in sua vece il vicepresidente, convoca e presiede il Consiglio superiore. Nelle deliberazioni del Consiglio superiore, a parita' di voti, la proposta s'intende respinta.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 30 dicembre 1888 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it